

Delibera n° 1165

Estratto del processo verbale della seduta del
23 luglio 2021

oggetto:

DOCUMENTO DENOMINATO "IL SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE - LINEE GUIDA REGIONALI PER L'INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE". APPROVAZIONE.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Vista la legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e in particolare i commi da 58 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4 relativi alla certificazione delle competenze acquisite nei contesti formali, non formali ed informali;

Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante “Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

Visto il decreto interministeriale del 30 giugno 2015 concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 741 del 14 maggio 2021 che approva il documento denominato “Il sistema regionale di certificazione delle competenze - Linee Guida regionali per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze”, di seguito Linee guida regionali, con la quale si è sostituito il documento approvato con la precedente deliberazione n. 1158 del 23 giugno 2016;

Vista la legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, “Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente” ed in particolare il comma 2 dell'articolo 20 il quale stabilisce che con deliberazione della Giunta regionale sono emanate Linee guida operative per l'effettuazione del servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze e per l'identificazione dei soggetti titolati;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1012 del 3 luglio 2020 che approva il Documento “LR 27/2017, art. 26. Programma unitario 2021-2023 degli interventi in materia di formazione e orientamento permanente della Regione Friuli Venezia Giulia” il quale prevede un obiettivo specifico riferito al consolidamento del sistema regionale di certificazione delle competenze anche attraverso l'aggiornamento della disciplina vigente alla luce delle sperimentazioni in atto;

Visto il decreto interministeriale del 5 gennaio 2021 che adotta il documento “Linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze” che rappresenta il provvedimento che rende operativo il sistema nazionale di certificazione delle competenze così come istituito dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13;

Considerato che l'approvazione delle Linee guida regionali di cui alle deliberazioni n. 1158/2016 e n. 741/2021 ha consentito l'avvio di una prima sperimentazione del servizio permettendo di verificarne le condizioni di erogazione e di individuare alcuni ambiti di miglioramento;

Ritenuto in particolare di modificare la Tabella 4 di cui al capitolo 7 – Valore economico della prestazione, al fine di dare maggiore chiarezza agli utenti e uniformare le rendicontazioni nei casi in cui il Servizio di individuazione, validazione e certificazione delle competenze sia interamente finanziato da parte della Regione;

Ritenuto con l'occasione di provvedere ad apportare ulteriori modifiche finalizzate ad una migliore comprensione e leggibilità del testo e alla prevenzione di problemi interpretativi;

Su proposta dell'Assessore Regionale al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia,

La Giunta regionale, all'unanimità,

d e l i b e r a

1) È approvato il documento denominato “Il sistema regionale di certificazione delle competenze - Linee Guida regionali per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze” allegato parte integrante della presente deliberazione.

2) Il documento di cui al punto 1) sostituisce il documento denominato “Il sistema regionale di certificazione delle competenze - Linee Guida regionali per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 741 del 14 maggio 2021.

3) I Servizi competenti della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia garantiscono l'operatività delle disposizioni contenute nel documento di cui al punto 1).

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1165 DEL 23 LUGLIO 2021

IL SISTEMA REGIONALE DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Linee Guida regionali per l'individuazione, validazione e
certificazione delle competenze

Regione autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia

Servizio formazione

Posizione organizzativa integrazione sistemi formativi, definizione di repertori di standard di competenze e di profili professionali

Sommario

CAPITOLO 1 – PREMESSA	3
CAPITOLO 2 – FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE	4
CAPITOLO 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI IVC	5
3.1 Caratteristiche generali	5
3.2 Le fasi del Servizio	5
3.3 I soggetti titolati	5
3.4 I ruoli previsti	6
3.5 Formazione	10
3.6 Procedure amministrative	10
3.7 I documenti rilasciati	10
CAPITOLO 4 – LE FASI DEL SERVIZIO DI IVC	11
4.1 Accesso al Servizio - FASE 1	11
4.2 Identificazione delle competenze – FASE 2	11
4.3 Valutazione delle competenze – FASE 3	12
4.3.1 Processo di valutazione finalizzata alla validazione delle competenze	13
4.3.2 Processo di valutazione finalizzata alla certificazione delle competenze	14
4.4 Attestazione – FASE 4	14
CAPITOLO 5 – CRITERI E PRINCIPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	15
CAPITOLO 6 – TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO	16
CAPITOLO 7 – VALORE ECONOMICO DELLA PRESTAZIONE	16
CAPITOLO 8 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE	17

CAPITOLO 1 – PREMESSA

Il sistema di certificazione delle competenze istituito con il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, si inserisce nell'ambito del più ampio tema riguardante il diritto individuale all'apprendimento permanente sancito dall'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92. In tale contesto il riconoscimento e la certificazione delle competenze, acquisite dall'individuo in ambiti formali, non formali e informali, rappresenta uno dei fattori determinanti per favorire e sostenere un concreto incremento della partecipazione delle persone alla formazione.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.lgs. 13/2013, i Servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze, di seguito IVC, si fondano sulla valorizzazione del patrimonio di esperienze di vita, di studio e di lavoro delle persone. Centralità della persona e volontarietà del processo richiedono la garanzia, per tutti i cittadini, del rispetto dei principi di semplicità, accessibilità, trasparenza, oggettività, tracciabilità, riservatezza del Servizio, correttezza metodologica, completezza, equità e non discriminazione. Gli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze, tra cui le Regioni, regolamentano e organizzano i Servizi ai sensi del d.lgs. 16 gennaio 2013, n. 13.

La messa a regime dei Servizi di IVC, negli ordinamenti e nelle politiche, rappresenta pertanto uno strumento essenziale per l'innalzamento dei livelli di qualificazione e occupabilità degli individui, per la competitività e produttività delle imprese e delle professioni e per l'ammmodernamento e l'efficacia dei Servizi e delle misure di politica attiva del lavoro. I Servizi di IVC concorrono all'innovazione dei sistemi educativi e formativi, favorendo la personalizzazione degli apprendimenti al fine di ridurre l'insuccesso e la dispersione e facilitando le transizioni dallo studio al lavoro.

La Regione Friuli Venezia Giulia con l'approvazione delle Linee Guida regionali per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze attraverso le delibere della Giunta regionale n. 1158/2016 e n. 741/2021¹, ha avviato una prima fase di attuazione sperimentale di quanto formalizzato a livello nazionale che ha permesso di verificare le condizioni di erogazione dei Servizi e di individuare alcuni ambiti di ulteriore implementazione e modifica.

Il presente documento pertanto tiene conto degli esiti della prima fase attuativa sperimentale al fine di proseguire la sperimentazione in vista della futura messa a regime del sistema. In attesa della messa a regime l'accesso al Servizio è pertanto circoscritto a determinate categorie di utenza destinatarie di specifici interventi formativi.

I principali riferimenti normativi che sono stati tenuti presenti nella stesura del presente documento sono:

- Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e in particolare i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4;
- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e

¹ Con la DGR n. 741/2021 sono state recepite le ulteriori evoluzioni normative intervenute nel frattempo e in particolare le Linee guida per l'interoperabilità degli enti pubblici titolari approvate con decreto interministeriale del 5 gennaio 2021.

- informali e degli standard minimi di Servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;
- Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del 30 giugno 2015, concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13;
 - Decreto interministeriale dell'8 gennaio 2018, “Istituzione del Quadro nazionale delle qualificazioni rilasciate nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;
 - Decreto interministeriale del 5 gennaio 2021, “Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze”;
 - Legge regionale 21 luglio 2017, n.27, “Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente”.

CAPITOLO 2 – FINALITÀ E CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti Linee Guida previste dall'articolo 20 della legge regionale 21 luglio 2017, n.27, si fondano sul principio che ogni persona ha diritto di avvalersi di adeguati supporti per il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite in ogni contesto formale, informale e non formale.

Fermo restando che il Sistema di IVC, è un sistema “unico e unitario”, ovvero:

- le competenze considerate hanno il medesimo valore sia che siano acquisite in contesti di apprendimento formali, sia in contesti non formali/informali;
- le competenze sono accertate e valutate rispetto ai medesimi standard professionali di riferimento, indipendentemente dal contesto di apprendimento e nel rispetto dei principi e degli standard di processo che garantiscono i livelli minimi delle prestazioni a livello nazionale;
- gli attestati rilasciati hanno la medesima spendibilità a prescindere dai luoghi in cui le competenze si sono formate e sviluppate;

le presenti Linee guida rappresentano l'insieme delle regole che disciplinano il Servizio di IVC delle competenze acquisite in ambito non formale e informale. Per quanto riguarda la certificazione delle competenze acquisite dalla persona in contesti formali, si rimanda a quanto previsto dagli standard nazionali e regionali nel tempo vigenti che ne disciplinano le specifiche procedure operative nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. 13/2013.

Ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida per l'interoperabilità degli enti pubblici titolari approvate con Decreto interministeriale del 5 gennaio 2021, **le qualificazioni delle professioni regolamentate**, ivi incluse le qualificazioni per le professioni sanitarie e per le arti ausiliarie delle professioni sanitarie, **sono escluse** dal campo di applicazione del Servizio di IVC delle competenze, acquisite in contesti non formali e informali.

Le competenze valutate nell'ambito del Servizio IVC possono costituire **credito formativo** sia per l'ingresso in un percorso formale di apprendimento, sia per l'esonero dalla frequenza di alcune parti del percorso formativo medesimo.

Nel caso il Servizio sia attivato in funzione del riconoscimento successivo di crediti formativi possono essere riconosciute come tali una o più competenze acquisite in maniera parziale, ovvero il possesso di determinate abilità e conoscenze a esse correlate.

Quanto sopra definito in termini di crediti formativi si applica anche alle professioni regolamentate unicamente se previsto dalla specifica normativa di riferimento.

CAPITOLO 3 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI IVC

3.1 Caratteristiche generali

Il Servizio di IVC:

- è configurato come “servizio alla persona” attivato su richiesta individuale, a eccezione del caso in cui venga attivato nell'ambito di iniziative finalizzate alla fruizione ridotta di un percorso formativo attraverso il riconoscimento di crediti formativi (cfr. paragrafo 4.1);
- è erogato attraverso attività di assistenza consulenziale e individuale, sulla base delle caratteristiche delle persone che a esso accedono, in termini di esperienza di studio/di lavoro posseduta;
- assume a riferimento le competenze previste dal Repertorio delle qualificazioni regionali nella versione nel tempo vigente.

3.2 Le fasi del Servizio

Il Servizio è articolato nelle seguenti fasi:

- **FASE 1:** Accesso al Servizio;
- **FASE 2:** Identificazione delle competenze;
- **FASE 3:** Valutazione delle competenze;
- **FASE 4:** Attestazione.

La Fase 1 è preceduta da un'attività di divulgazione, promozione e informazione rivolta ai potenziali fruitori.

3.3 I soggetti titolati

I soggetti titolati che concorrono all'erogazione del Servizio sono:

- **Centri regionali per l'orientamento** relativamente alle FASI 1 e 2;
- **Soggetti accreditati** dalla Regione nell'ambito del Sistema di IeFP, operanti anche in forma associata, relativamente alle FASI 3 e 4; qualora previsto da specifico Avviso o Direttiva regionale, tali soggetti possono operare anche relativamente alle FASI 1 e 2.

Le attività di divulgazione, promozione e informazione rispetto alle caratteristiche del Servizio sono anche svolte, in aggiunta ai soggetti titolati, dai Servizi regionali per l'Impiego nell'ambito delle proprie attività istituzionali di informazione e prima accoglienza dell'utenza.

La Tabella 1 riassume, con riferimento a ciascuna FASE, i soggetti titolati e le risorse professionali attivate.

Tabella 1

ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE, PROMOZIONE E INFORMAZIONE DEL SERVIZIO		
SOGGETTI COINVOLTI	RISORSE PROFESSIONALI ATTIVATE	
<ul style="list-style-type: none"> • Servizi regionali per l'Impiego • Soggetti accreditati nel Sistema della leFP anche raggruppati in associazione temporanea • Centri regionali per l'orientamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Operatori addetti alla prima accoglienza e informazione 	
SERVIZIO DI INDIVIDUAZIONE, VALIDAZIONE E CERTIFICAZIONE - IVC		
FASI	SOGGETTI TITOLATI	RISORSE PROFESSIONALI ATTIVATE
1. Accesso al Servizio	<ul style="list-style-type: none"> • Centri regionali per l'orientamento 	<ul style="list-style-type: none"> • Operatori addetti alla prima accoglienza e informazione
2. Identificazione delle competenze	<ul style="list-style-type: none"> • Centri regionali per l'orientamento • Soggetti accreditati nel sistema della leFP (<i>qualora previsto da Avviso o Direttiva</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Esperto per l'individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EIC)
3. Valutazione delle competenze	<ul style="list-style-type: none"> • Soggetti accreditati nel sistema della leFP anche raggruppati in associazione temporanea 	<ul style="list-style-type: none"> • Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative (EPV) • Esperto di Contenuto (EC)
4. Attestazione		

3.4 I ruoli previsti

La Tabella 2 sintetizza i ruoli, le attività e i relativi requisiti previsti per l'erogazione del Servizio di IVC.

Tabella 2

DENOMINAZIONE	REQUISITI	RUOLO E ATTIVITÀ
<p>EIC- Esperto per l'individuazione e messa in trasparenza delle competenze</p>	<p>a) terzietà rispetto al processo di sviluppo/acquisizione delle competenze oggetto di accertamento e valutazione</p> <p>b) livello di professionalità corrispondente almeno a un quarto livello EQF</p> <p>c) frequenza di apposito corso di formazione regionale riferito alla relativa competenza (QPR) inserita nel Repertorio delle qualificazioni regionali o, in alternativa, esperienza acquisita in contesti formali, non formali e informali attestata da un documento di validazione della medesima competenza a seguito del Servizio di individuazione e validazione</p> <p>d) esperienza almeno triennale in conduzione di colloqui di orientamento e progettazione professionale, con particolare riferimento a metodi e tecniche di analisi delle competenze e capacità professionali</p>	<p>La funzione concerne il presidio dell'applicazione delle opportune metodologie finalizzate a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ricostruire le esperienze; - pre-codificare le competenze con riferimento alle qualificazioni di interesse per la validazione; - supportare la composizione del «Documento di trasparenza»; - consigliare l'interruzione del Servizio nel caso non se ne rilevino le condizioni minime di successo; - fornire ogni elemento informativo utile alle fasi successive, ivi incluse eventuali indicazioni per le prassi valutative. <p>A tal fine sono individuate le seguenti attività essenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - supporto alla predisposizione della domanda per accedere al Servizio di IVC; - predisposizione del "Patto di servizio" e della documentazione necessaria per l'avvio del procedimento; - gestione delle informazioni inerenti la procedura nei sistemi informativi o documentali previsti; - pianificazione dei successivi incontri necessari al lavoro di individuazione delle competenze candidate alla validazione; - conduzione dei colloqui individuali o di gruppo finalizzati alla ricostruzione delle esperienze e alla messa in trasparenza degli apprendimenti formali, non formali e informali; - identificazione e formalizzazione delle competenze individuate con riferimento alle qualificazioni e ai repertori di pertinenza; - supporto alla composizione del «Documento di trasparenza» completo delle evidenze anche attraverso l'applicazione di criteri di accettabilità e pertinenza delle stesse; - redazione finale del «Documento di trasparenza» e invio dell'utente alle successive fasi della procedura o ad altro Servizio.

DENOMINAZIONE	REQUISITI	RUOLO E ATTIVITÀ
<p>EPV- Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) terzietà rispetto al processo di sviluppo/acquisizione delle competenze oggetto di accertamento e valutazione b) livello di professionalità corrispondente almeno a un quinto livello EQF c) frequenza di apposito corso di formazione regionale riferito alle relative competenze (QPR) inserite nel Repertorio delle qualificazioni regionali o, in alternativa, esperienza acquisita in contesti formali, non formali e informali attestata da un documento di validazione delle medesime competenze a seguito del Servizio di individuazione e validazione d) esperienza almeno triennale, anche non continuativa negli ultimi 5 anni, di docenza, tutoraggio, coordinamento e progettazione 	<p>Rappresenta il referente tecnico-metodologico per le attività di accertamento e valutazione. La funzione prevede l'accertamento da realizzare, al minimo, attraverso l'esame tecnico del «Documento di trasparenza» ai fini della sua validazione. Può prevedere anche una eventuale valutazione diretta, intesa quale prova di valutazione del candidato attraverso audizione, colloquio tecnico o prova prestazionale, in ogni caso, attraverso standard valutativi predefiniti.</p> <p>A tal fine sono individuate le seguenti attività essenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifica e valutazione della documentazione relativa agli utenti in ingresso al processo valutativo, ivi incluse le evidenze documentali prodotte con il «Documento di trasparenza»; - pianificazione del processo di valutazione delle competenze, tenendo conto delle caratteristiche degli utenti, del contesto di esercizio e degli standard di riferimento; - pianificazione della procedura operativa di valutazione nel rispetto dei criteri di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza previsti in conformità alla regolamentazione regionale nonché l'equità delle condizioni e la privacy degli utenti; - progettazione di dettaglio delle procedure di prova di verifica e definizione dei relativi criteri di valutazione a partire dagli indicatori oggetto di osservazione e dagli standard minimi di prestazione; - realizzazione delle procedure e delle prove di verifica in coerenza con la pianificazione progettuale e in conformità con le regole di riferimento del proprio sistema di validazione e certificazione; - cura della tracciabilità dell'intero processo attraverso la reportistica e i sistemi informativi o documentali predisposti. <p>L'Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative (EPV) opera in modo coordinato con l'Esperto di contenuto (EC).</p>

DENOMINAZIONE	REQUISITI	RUOLO E ATTIVITÀ
EC- Esperto di contenuto	<p>a) terzietà rispetto al processo di sviluppo/acquisizione delle competenze oggetto di accertamento e valutazione</p> <p>b) livello di professionalità EQF variabile in funzione dei contenuti professionali oggetto di valutazione</p> <p>c) docente in possesso di abilitazione all'insegnamento scolastico o docente accreditato dalla Regione nell'ambito dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) coerente con il SEP²/processo di lavoro a cui si riferisce la competenza oggetto di valutazione</p> <p>d) <i>(in alternativa al punto precedente)</i> possesso di almeno cinque anni di esperienza lavorativa, anche non continuativa negli ultimi dieci coerente con il SEP/processo di lavoro a cui si riferisce la competenza oggetto di valutazione.</p>	<p>Rappresenta il referente tecnico-professionale di specifiche qualifiche regionali raggruppate e collocate in aree professionali. Tale funzione interviene, in modo opzionale, nella fase di valutazione del processo di individuazione e validazione e obbligatoriamente nel caso di valutazione diretta – sia nel processo di validazione che nella procedura di certificazione - dove costituisce presidio e garanzia, in termini di responsabilità, del contenuto della valutazione.</p> <p>A tal fine sono individuate le seguenti attività essenziali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - valutazione della qualità tecnica della documentazione in ingresso al processo valutativo, ivi incluse le evidenze documentali prodotte; - analisi e declinazione delle attività e delle performance attese con riferimento agli standard professionali delle qualificazioni e ai repertori di pertinenza; - preparazione e conduzione di colloqui tecnici; - realizzazione di prove in situazione predisponendo setting adeguati nel rispetto degli standard professionali previsti; - formulazione delle valutazioni tecniche richieste nella procedura in conformità con la documentazione prevista nel procedimento; - partecipazione alla procedura di valutazione in conformità alla regolamentazione regionale e secondo i criteri di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza previsti.

Al fine di consentire la progressiva programmazione e attivazione dei percorsi formativi di cui al paragrafo 3.5 il requisito riferito ai ruoli di EIC e EPV di cui alla lettera c) della Tabella 2 deve essere posseduto entro ventiquattro mesi dall'approvazione delle presenti Linee Guida.

Nel corso del periodo transitorio per i ruoli di EIC e EPV valgono pertanto i requisiti previsti dalla Tabella 2 con la sola eccezione di quello riferito alla lettera c).

² Settore economico – professionale (SEP) di cui all'Atlante del Lavoro.

3.5 Formazione

La Regione organizza periodicamente un'offerta di formazione e aggiornamento relativa alle metodologie di identificazione e valutazione delle competenze riferita ai QPR presenti nel Repertorio delle qualificazioni regionali nel tempo vigente rivolta agli operatori coinvolti nel Sistema di IVC.

3.6 Procedure amministrative

L'erogazione del Servizio è strutturata secondo procedure definite, formalizzate e trasparenti in relazione a:

- tempistiche di attivazione e conclusione del Servizio e delle relative FASI;
- format dei documenti utilizzati e rilasciati;
- ruoli responsabili delle diverse FASI.

Il soggetto titolato garantisce il rispetto delle procedure definite e l'impiego dei ruoli professionali previsti nelle diverse FASI come indicati nelle Tabelle 1 e 2.

I documenti di formalizzazione previsti dal Servizio sono tracciati nell'apposito Sistema informativo regionale.

3.7 I documenti rilasciati

In esito al Servizio di IVC sono rilasciati i seguenti documenti predisposti sulla base dei format predisposti dalla Direzione centrale competente conformemente alle indicazioni di cui al d.lgs. 13/2013 e dai Decreti interministeriali del 30 giugno 2015 e del 5 gennaio 2021:

- **Documento di trasparenza** con valore di parte prima³ a seguito della conclusione della FASE 2;
- **Documento di validazione** con valore di parte seconda⁴ in esito a una procedura di validazione qualora il Servizio termini a conclusione della FASE 3;
- **Certificato di competenze** con valore di parte terza⁵ in esito a una procedura di certificazione qualora il Servizio termini a conclusione della FASE 3.

Il Documento di validazione e il Certificato di competenze vengono rilasciati nella FASE 4.

Nel caso il Servizio sia attivato in funzione del riconoscimento successivo di crediti formativi è previsto, qualora non sia validata/certificata una competenza, il rilascio di un **Documento/Attestazione** con valore di parte seconda che attesta sia il possesso di una o più competenze acquisite anche in maniera parziale, sia unicamente il possesso di determinate abilità e conoscenze riferite a una determinata competenza.

³ Attestazione la cui validità delle informazioni contenute è data dalla autodichiarazione della persona.

⁴ Attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente titolato.

⁵ Attestazione rilasciata su responsabilità dell'ente pubblico titolare con il supporto dell'ente titolato.

CAPITOLO 4 – LE FASI DEL SERVIZIO DI IVC

4.1 Accesso al Servizio - FASE 1

La FASE 1 è preceduta da un'azione di informazione e divulgazione presso i potenziali fruitori attraverso i soggetti identificati nella Tabella 1 al fine di far conoscere le potenzialità e le caratteristiche del Servizio di IVC. Tale attività può essere realizzata con modalità in presenza (ad esempio a sportello, attraverso sessioni informative di gruppo o individuali) o a distanza (ad esempio attraverso piattaforma web o social). La finalità specifica dell'azione informativa è quella di presentare correttamente il Servizio e supportare quindi la persona rispetto alle proprie esigenze di riconoscimento.

Qualora l'utente sulla base delle informazioni ricevute intenda procedere con l'attivazione del Servizio, accede alla FASE 1 rivolgendosi ai soggetti titolati all'erogazione di tale FASE, indicati al paragrafo 3.3.

Possono accedere al Servizio persone con esperienza maturata in contesti formali, non formali e/o informali, rispetto alla quale intendono conseguire un riconoscimento formalizzato.

L'utente, con il supporto del soggetto titolato, esprime la propria volontà di attivare il Servizio presentando formalmente l'istanza di accesso a quest'ultimo attraverso la sottoscrizione del **Patto di servizio** nel quale sono esplicitati gli impegni reciproci tra le parti. Il Patto viene redatto sulla base del format predisposto dalla Direzione centrale competente conformemente alle indicazioni di cui alla normativa nazionale.

In fase di presentazione della domanda l'interessato può allegare eventuale documentazione (curriculum vitae, dichiarazioni di esperienze professionali, attestati formativi, ecc.) di cui sia già in possesso. In caso di minore età, nella formulazione dell'istanza deve intervenire anche un genitore o chi ha la tutela del minore.

La FASE si conclude con la registrazione dell'istanza nell'apposito Sistema informativo regionale a cura dell'operatore del soggetto titolato che prende in carico l'utente.

Nell'ambito della procedura di riconoscimento di crediti formativi per l'accesso ai percorsi di formazione formale il Servizio viene attivato direttamente dall'Istituzione formativa responsabile dell'attribuzione dei crediti di concerto con la persona interessata.

4.2 Identificazione delle competenze – FASE 2

Questa FASE viene svolta dall'Esperto per l'individuazione e messa in trasparenza delle competenze (EIC), il quale attraverso l'analisi delle evidenze già allegate alla istanza e eventualmente prodotte ulteriormente dall'interessato e utilizzando le opportune metodologie, procede a:

- ricostruire il quadro delle esperienze realizzate dalla persona;
- pre-codificare le competenze associabili alle esperienze ricostruite in termini di risultati di apprendimento, con riferimento alle qualificazioni di interesse per la validazione e certificazione;

- supportare l'interessato nella composizione del **Documento di trasparenza**, con valore di parte prima, e nella raccolta delle evidenze che comprovano le esperienze realizzate;
- fornire ogni elemento informativo utile alle fasi successive, ivi incluse eventuali indicazioni per le prassi valutative.

Le predette operazioni avvengono tramite uno o più colloqui individuali in presenza o a distanza.

Le evidenze riguardano:

- documentazioni "formali" (si riferiscono a dichiarazioni riconosciute-riconoscibili).
In questo ambito, possono costituire evidenze:
 - attestati rilasciati alla persona che attestano un'esperienza di carattere formativo, di volontariato e di altro tipo;
 - dichiarazioni di datori di lavoro che esplicitano il ruolo ricoperto dalla persona, le attività svolte e il relativo periodo temporale;
 - contratti di collaborazione dai quali risulti l'oggetto della collaborazione;
 - autodichiarazioni nei casi in cui la persona intende completare le evidenze prodotte e/o dichiarare competenze non supportate da prove documentali;
- evidenze di "output" (si riferiscono al prodotto dell'attività della persona e attengono a ciò che la persona ha realizzato nella forma di un semilavorato o prodotto finito).
In questo ambito, possono costituire evidenze:
 - campioni di prodotto (ad esempio: manufatti, applicazioni informatiche);
 - documenti realizzati (ad esempio: documenti amministrativi, report professionali, rapporti di ricerca, pubblicazioni);
- evidenze di "azione" (si riferiscono al comportamento messo in atto dalla persona e riguardano non il prodotto-output dell'attività, ma l'attività stessa e il comportamento messo in opera dalla persona per conseguire l'output, ad esempio negoziazione con un cliente).
In questo ambito, possono costituire evidenze:
 - testimonianze di persone che hanno avuto modo di osservare "in situazione" il comportamento della persona;
 - registrazioni audio e video;
 - altra documentazione, eventualmente prodotta "ad hoc" dalla persona, esplicativa di competenze agite nel quadro della normale attività svolta.

Qualora da tale attività di ricostruzione emerga che non esistono le condizioni minime di successo del riconoscimento, l'operatore concorda con l'interessato l'interruzione del Servizio registrandone quindi la conclusione nell'apposito Sistema informativo regionale.

4.3 Valutazione delle competenze – FASE 3

La FASE di valutazione segue quella di identificazione, ma è tecnicamente indipendente da essa.

Con riferimento al d.lgs. 13/2013, la FASE di valutazione nell'ambito del processo di individuazione e validazione delle competenze può compiersi come FASE propria del Servizio oppure prevedere un innesto diretto alla procedura di certificazione con prassi valutative a ciò appropriate, nel rispetto dei principi di oggettività, collegialità, indipendenza e terzietà. Di seguito si delineano le caratteristiche della **valutazione finalizzata alla validazione** e le caratteristiche della **valutazione finalizzata alla certificazione** delle competenze.

Possono essere certificati a seguito di validazione unicamente **gli insiemi di competenze che compongono un Profilo** di cui al Repertorio delle qualificazioni regionali.

Nell'ambito di specifiche azioni promosse dalla Regione o in casi adeguatamente motivati, possono essere oggetto di certificazione singole competenze anche appartenenti a Profili diversi, purché nel medesimo ambito settoriale.

4.3.1 Processo di valutazione finalizzata alla validazione delle competenze

La valutazione finalizzata alla validazione delle competenze è a cura del personale provvisto dei requisiti di cui alla Tabella 2. L'accertamento prevede, al minimo, **l'esame tecnico del Documento di trasparenza** e può prevedere anche una **valutazione diretta** attraverso standard valutativi predefiniti. L'opportunità e il grado di approfondimento della valutazione diretta condotta in questa FASE è bilanciata in funzione della quantità e qualità della documentazione presente nel Documento di trasparenza, tramite l'applicazione di criteri di valore e pertinenza della documentazione.

Per "valore" si intende prioritariamente la distinzione tra documenti di prima, seconda e terza parte. La "pertinenza" invece attiene alla coerenza delle evidenze rispetto ai contenuti delle qualificazioni di interesse per la validazione.

L'esame tecnico del Documento di trasparenza è finalizzato a formalizzare le correlazioni tra abilità e conoscenze previste dagli standard professionali di riferimento (Repertorio delle qualificazioni regionali) e le abilità e le conoscenze acquisite in esito all'apprendimento - formale, non formale e informale - realizzato dalla persona.

Nel caso di valutazione diretta si prevede sempre la presenza dell'Esperto di contenuto (EC) che opera in modo coordinato con l'Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative (EPV).

La **valutazione diretta** può esercitarsi attraverso un colloquio tecnico, quest'ultimo possibile anche a distanza, o una prova prestazionale. In entrambi i casi il soggetto titolato definisce e informa l'interessato rispetto a:

- durata di svolgimento - da determinare in funzione delle caratteristiche delle abilità e conoscenze oggetto di verifica e della possibilità per il candidato di esprimersi compiutamente;
- eventuali materiali a disposizione - si possono utilizzare le evidenze già prodotte;
- criteri di valutazione che riguardano nel caso del colloquio l'appropriatezza delle risposte rispetto allo standard di riferimento e l'utilizzo di un linguaggio tecnico corretto.

In caso di valutazione positiva al termine del processo e in esito alla FASE 4, il soggetto titolato compila e rilascia alla persona interessata il **Documento di validazione** con valore di parte seconda e provvede alla registrazione di quest'ultimo nell'apposito Sistema informativo regionale

In caso di valutazione totalmente negativa, l'esito viene comunque registrato come conclusione del Servizio.

In caso di valutazione parzialmente negativa, il Documento di validazione viene compilato unicamente in relazione alle competenze che risulteranno validate.

Qualora il Servizio sia attivato in funzione del riconoscimento successivo di crediti formativi e la valutazione abbia permesso di verificare il possesso soltanto di alcune componenti di competenze in termini di conoscenze/abilità viene rilasciata il Documento/Attestazione di cui al paragrafo 4.4.

4.3.2 Processo di valutazione finalizzata alla certificazione delle competenze

Nel caso in cui il processo di validazione si concluda con la procedura di certificazione delle competenze, il processo di valutazione finalizzato alla certificazione consta dei seguenti elementi minimi:

1. **valutazione diretta** e sommativa realizzata con colloqui tecnici ovvero prove prestazionali strutturate;
2. gestione delle attività di **valutazione da parte di una Commissione o di un organismo collegiale** che assicuri il rispetto dei principi di terzietà, indipendenza e oggettività del processo.

In caso di valutazione positiva al termine del processo e in esito alla FASE 4, viene rilasciato il **Certificato di competenze** i cui contenuti sono a tutti gli effetti equivalenti a quelli dell'Attestato di qualifica rilasciato a seguito di certificazione ottenuta con il superamento dell'esame finale in un percorso formale.

La valutazione finalizzata alla certificazione di competenze avviene nell'ambito di sessioni di esame finale di percorsi formativi che prevedono il rilascio di un'attestazione di parte terza con riferimento al medesimo Profilo di cui al Repertorio delle qualificazioni regionali. In tal caso la Commissione o organismo collegiale che gestisce la procedura di certificazione è istituito ai sensi della normativa regionale vigente in materia di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) o di Formazione Professionale.

Laddove non sia possibile identificare una sessione d'esame adeguata, si prevede la costituzione di un'apposita Commissione. La composizione della Commissione prevede comunque la presenza di un Presidente di nomina regionale e dell'Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative (EPV) e dell'Esperto di contenuto (EC).

4.4 Attestazione – FASE 4

L'attestazione degli esiti delle valutazioni, finalizzate a validazione o a certificazione, costituiscono atti pubblici e hanno valenze diverse, nello specifico:

- **Documento di validazione:** attestazione di parte seconda rilasciata alla persona interessata da parte del soggetto titolato a seguito del processo di validazione in caso di valutazione positiva o anche solo parzialmente positiva, limitatamente alle competenze validate;

- **Certificato di competenze:** attestazione di parte terza, rilasciata dalla Regione per il tramite del soggetto titolato alla persona interessata a seguito della procedura di certificazione di cui al paragrafo 4.3.2.

Nel caso che il Servizio sia attivato in funzione del riconoscimento successivo di crediti formativi è previsto, nei casi non sia validata/certificata una competenza, il rilascio di un **Documento/Attestazione** di parte seconda riferito sia al possesso di una o più competenze acquisite anche in maniera parziale che consentono pertanto il presidio solamente di alcune situazioni di esercizio, sia unicamente il possesso di determinate abilità e conoscenze riferite a una determinata competenza.

CAPITOLO 5 – CRITERI E PRINCIPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Nell'organizzazione del Servizio di IVC, la Regione assicura il rispetto dei principi di collegialità, oggettività, terzietà e indipendenza secondo le accezioni operative di seguito indicate.

Collegialità: Caratteristica di un atto decisionale in cui concorrono paritariamente più soggetti le cui valutazioni si fondono per dar vita a un'unica manifestazione finale di giudizio e di volontà. La collegialità non è necessariamente associata a un profilo statico di contestualità spaziotemporale ed è configurabile anche secondo un profilo dinamico, coadiuvato dall'utilizzo di strumenti telematici o di scambi documentali in grado di garantire la partecipazione a tutti i componenti, sia pure in luoghi e momenti non coincidenti.

Oggettività: Criterio di giudizio che si esplica nel predeterminare criteri di misurazione e di operatività condivisi, che consentano di accertare i dati della realtà mediante una metodologia trasparente e rigorosa, finalizzata a esperire le valutazioni che si debbono compiere eliminando, o in ogni caso attenuando il più possibile, qualsiasi contaminazione soggettiva del giudizio.

Terzietà: Condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di equidistanza da parte di colui che esprime una valutazione o un giudizio su terzi soggetti e sui loro interessi di parte. La terzietà, in sede di valutazione, è assicurata attraverso la presenza di soggetti, in proporzione almeno paritetica, terzi rispetto a coloro che hanno concorso alla formazione, promozione, sviluppo, ricostruzione o documentazione delle competenze.

Indipendenza: Condizione soggettiva, oggettiva e funzionale di libertà di giudizio per chi deve esprimere una valutazione, di agire esclusivamente secondo la propria volontà, in piena autonomia e imparzialità rispetto a ogni forma di condizionamento o pregiudizio.

CAPITOLO 6 – TEMPI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

Le domande di accesso al Servizio possono essere presentate ai soggetti titolati a riceverle indicati nella Tabella 1 in qualsiasi momento dell'anno. La Tabella 3 riporta per ciascuna fase i tempi di erogazione del Servizio.

Tabella 3

EROGAZIONE DEL SERVIZIO	TEMPI
Presentazione delle domande di accesso al Servizio	In qualsiasi momento
Primo colloquio	Entro 1 mese dalla presentazione della domanda
Rilascio del "Documento di trasparenza" o registrazione dell'interruzione del Servizio	Entro 3 mesi dalla presentazione della domanda
Realizzazione della prova di valutazione per la validazione delle competenze	Entro 5 mesi dalla presentazione della domanda
Realizzazione delle prove di valutazione finalizzate alla certificazione	A seconda della sessione (2 nell'arco dell'anno solare)

CAPITOLO 7 – VALORE ECONOMICO DELLA PRESTAZIONE

Il Servizio nell'ambito delle FASI 1 e 2 è gratuito per l'utente che ne fa richiesta. Il costo del Servizio relativo alle FASI 3 e 4 (Valutazione e Attestazione) è a carico dell'utente. La Regione si riserva di finanziare il Servizio in tutte le FASI nell'ambito di specifici progetti previsti dai documenti di programmazione in materia di formazione professionale o nell'ambito di iniziative sperimentali ovvero per determinate categorie di utenti.

In attesa della definizione a livello nazionale di un'unità di costo standard per l'erogazione del Servizio e delle relative fasi, il costo standard di riferimento viene riportato in Tabella 4.

Tabella 4

FASE	COSTO ORARIO	DURATA MINIMA IN ORE	TOTALE
FASE 1 e 2	35,5 EUR	6	213 EUR (gratuito per l'utente)
FASE 3 e 4	35,5 EUR	16	568 EUR (a carico dell'utente)

dove:

→ la "durata minima in ore" è riferita sia alle attività erogate in presenza con l'utente sia alle attività on desk necessarie alla corretta erogazione del Servizio.

Le cifre indicate costituiscono il riferimento per l'identificazione delle tariffe di servizio da parte dei soggetti titolati.

CAPITOLO 8 – MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

La Regione assicura il monitoraggio dei Servizi erogati, al quale contribuiscono i soggetti titolati all'erogazione mediante il conferimento dei dati relativi ai Servizi stessi sulla base di quanto previsto dall'Allegato 5, punto 3, del Decreto interministeriale del 30 giugno 2015.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE